

XXV.

TORNATA DEL 21 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE FERRIGNI.

Sommario — *Congedi* — *Comunicazione di una lettera del Senatore Poggi con cui rinuncia di far parte della Commissione per l'esame preliminare del progetto del primo libro del Codice civile* — *Sua surrogazione* — *Sunto di petizioni* — *Omaggi* — *Seguito della discussione del progetto di legge sulla composizione delle Corti d'Assisie* — *Riassunto del Senatore Castelli Edoardo (relatore)* — *Discorso del Senatore Natoli in appoggio del progetto ministeriale* — *Osservazioni del Senatore De Foresta* — *Appunti del Senatore Mameli* — *Adozione della proposta di otto Senatori per la chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, dei Lavori Pubblici e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario, Cibrario* dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Presidente. Si dà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore *Cibrario, Segretario*, legge la lettera del presidente Sclopis, non che quelle dei Senatori Corraale o Siotti Pintor, colle quali i due primi per motivi di salute e l'ultimo per affari di famiglia domandano un congedo che viene loro dal Senato accordato pel termine rispettivamente chiesto.

Presidente. Prego il Senatore, *Segretario, Cibrario* di dare comunicazione di una lettera del Senatore Poggi.

Il Senatore, *Segretario, Cibrario* legge:

« Eccellenza,

« Grato, gratissimo all'onore che ha voluto farmi l'Ufficio di presidenza, nominandomi membro della Commissione per l'esame del primo libro del Codice civile, sono in dovere di ringraziare l'E. V., e nel tempo stesso pregarla ad accettare la mia rinuncia a sì grave incarico.

« Le molte ed incessanti cure del mio ufficio, non che quelle domestiche, non mi consentono di stare lungamente lontano di quà per l'anno che corre, e forse anco per più; sicchè mi è forza declinare un mandato, il quale non potrei degnamente adempiere.

« Si compiaccia l'E. V. di fare le mie parti di scusa presso il Senato, nell'atto che ho l'onore di dichiararmi, con ogni riverenza ed ossequio.

« Milano, 18 luglio 1863.

« *Sottoscritto E. Poggi.* »

Presidente. Stante la rinuncia del Senatore Poggi, l'Ufficio di presidenza gli surroga il Senatore Marsucchi.

Si dà lettura di un sunto di petizioni:

Il Senatore *Cibrario, Segretario*, legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3314. La Giunta municipale di Sinagra (Sicili) rassegna al Senato alcune osservazioni sulla legge per modificazioni al Codice di procedura penale circa la competenza dei Giudici di Mandamento.

N. 3315. Il Consiglio distrettuale di Emp.li (Toscana), previa alcune considerazioni sull'ineattezza

delle basi adottate nella compilazione del progetto di legge pel conguaglio dell'imposta fondiaria, domanda che ne venga sospesa l'approvazione finchè non siasi studiato un più equo sistema di riparto.

N. 3316. Padre Angelo da Melilli (Sicilia), sacerdote cappuccino, domanda di essere restituito al convento del suo paese natio (*Petizione mancante della autenticità della firma*).

Presidente. Fanno omaggio al Senato:°

Il signor Deputato Vegezzi Ruscalla a nome del Ministro dei culti in Bukarest d'un esemplare di uno scritto intitolato *Etude sur les droits et obligations des Monastères Roumains dédiés aux Saints Lieux d'Orient par l'Archimandrite Agathon Otmenedec*.

L'Accademia dei Georgofili di Firenze di n. 80 copie di una memoria da essa presentata al Ministro di Agricoltura e Commercio.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLA COMPOSIZIONE DELLE CORTI
D'ASSISIE.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sulla composizione delle Corti d'assisie.

La parola è al relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Castelli Ed., Relatore.** Con mio dispiacere debbo fare all'Ufficio di presidenza la stessa domanda che feci nell'ultima tornata, cioè che si verifichi se siamo in numero, perchè il discutere ed il non poter votare, parmi che sia pura perdita di tempo.

Voci. Parli. Parli.

Senatore **Castelli Ed., Relatore.** Ho fatto questa osservazione; del resto io sono agli ordini del Senato.

Presidente. Si verificherà il numero, ma osservo che di mano in mano giungono nuovi Senatori, epperò parmi che si potrebbe discutere.

Senatore **Cibrario, Segretario.** Non ne mancano che quattro per essere in numero legale.

Senatore **Castelli Ed., Relatore.** Signori Senatori. Nella due precedenti sedute, il Senato ha sentito i ragionamenti di quattro oratori, il primo dei quali l'onorevolissimo Ministro, a cui si è associato il Senatore De Foresta, per il progetto ministeriale; gli altri due contro il progetto ministeriale, e contro il progetto dell'Ufficio Centrale.

Ora resta che il Senato senta le ragioni sulle quali poggia il progetto dell'Ufficio Centrale. Siccome esse vennero già esposte distesamente nella relazione, io non farò che compendiarle, e man mano che verrò esponendole, risponderò anche agli obbietti che si sono fatti al medesimo sia da chi sostiene il progetto ministeriale come da chi respinge e l'uno e l'altro.

Signori Senatori,

Quando il Governo del Re, inconsulto il Parlamento, ed usandolo assai largamente i poteri datigli colla legge del 25 aprile 1859 in occasione della gloriosa guerra sostenuta contro lo straniero dominatore di una cospicua provincia italiana, nella credenza di soddisfare un prepotente bisogno dell'epoca nostra, mutava, nei suoi principali fondamenti, l'ordinamento dei giudizi penali, non si dissimulò certamente la somma difficoltà e importanza della missione, che, pur commettendo ai privati cittadini il giudizio intorno alla colpevolezza degli accusati, sarebbe tuttavia riservata alla magistratura, cui necessariamente doveva continuare ad affidarsi l'applicazione delle pene; ben comprendendo esso, che un primo giudizio dato dai giurati sulla materiale sussistenza del fatto incriminato e sulla imputabilità dell'autore di esso, non esonerava per nulla il giudice del diritto dal dovere di ben ponderare ed apprezzare, con sapiente criterio, tutte le più minute circostanze morali dell'azione già dichiarata dai giudici del fatto criminosa, onde potervi con giusta misura proporzionare la pena. Epperò onde non privare la società e i cittadini colpiti dalla mano della punitiva giustizia, di quelle guarentigie che quella e questi avevano indubbiamente fino allora trovate nell'organamento delle Corti criminali composte di sei alti funzionari giudiziari, mentre per una parte s'induceva a ridurre il numero alla metà, non si attentava però a sostituirvi giudici di un ordine a quelli inferiore.

Il Senato ha inteso nella discussione seguita nell'ultima seduta dall'onorevole Senatore De Foresta, che, a suo avviso, il motivo principale che indusse il Governo a stabilire che le Corti d'assisie si componessero esclusivamente di consiglieri d'appello, fu verosimilmente quello della troppa novità del sistema, che si sarebbe introdotto nei paesi di nuova unione allea antiche provincie e specialmente nella Lombardia.

L'onorevole De Foresta dice: in Lombardia l'ordinamento giudiziario poggiava sovra basi affatto diverse dalle nostre; la forma dei giudizi era pure d'assai diversa dalla nostra.

Non c'era pubblico dibattimento, quindi la magistratura, non era abituata a questa forma di giudizi, ed il Governo avrà creduto pericoloso l'introdurvi di botto un'istituzione quale si proporrebbe adesso dal Ministero.

Ma questa considerazione, che, se si potesse ammettere, potrebbe dare in qualche modo spiegazione del perchè il Governo componesse le Corti d'assisie di soli consiglieri, io non la credo ammissibile. E non la credo ammissibile per una ragione che mi pare assai evidente, assai semplice.

Io ammetto che in Lombardia l'ordinamento giudiziario, non che la forma dei giudizi fossero assai diversi, ma erano essi diversi, così per i giudici dei tribunali provinciali, come per i giudici dei tribunali di appello.

Quindi se si temeva, che la mancanza d'esperienza nei giudici di tribunale non permettesse di riporre in essi piena fiducia qualora venissero incaricati delle importanti funzioni di giudici delle Corti d'assise, questa stessa diffidenza e peritanza si sarebbe dovuta avere per i tribunali d'appello che si trovavano nell'identica condizione se non di sapere, almeno di mancanza di pratica.

Quindi io non posso ammettere questa ragione come causa determinante il Governo a formare le Corti d'assise nel modo che avvenne nel 1859, e in quello in cui lo sono adesso.

Debbo invece credere, come ho già esposto al Senato, che il Governo si preoccupasse di ben altra ragione, cioè del pericolo che vi fosse dappertutto, di fare un salto così forte da Corti criminali composte esclusivamente di consiglieri d'appello, ad una composizione di Corti ridotte a tre, ed in maggioranza composte di giudici di tribunale.

Dunque l'osservazione emessa dal Senatore De Foresta per dare una spiegazione della legge del 1859 la quale non ostasse al progetto attuale, non può essere accettata da me.

Ora quel passo, che il Governo nel 1859 non credeva prudente di fare, lo vorrebbe fare ora nella costituzione delle Corti di assise, e vi propone di sanzionarlo col vostro voto; ma è essa accettabile quanto meno nei propositi terzini, la divisata riforma?

Il vostro Ufficio Centrale cui piacquevi di commetterne il primo esame, non dissimulò l'importanza e la difficoltà dell'incarico, epperò pose ogni maggiore studio onde compierlo quanto meglio per esso si potesse; e persuadendosi facilmente che, per formarsi un giusto criterio sul merito della proposta riforma, era, innanzi tutto, mestieri di far capo all'importanza delle funzioni dalla legge riservate ai membri delle Corti di assise, si fece tosto ad esaminare la natura e l'estensione dei poteri che il Codice penale loro affida.

E passando in questo esame a diligente rassegna tutte le disposizioni penali di quel codice, ve ne trovò un gran numero, che lasciano al giudice un arbitrio che quasi non ha limite, nell'applicazione delle pene più gravi. Riaccontrò infatti in numerosi articoli che nei reati di arruolamento per servizio di estere potenze, di distruzione o sottrazione di documenti depositati presso pubblici ufficiali, di ribellione, di rottura di sigilli e di distruzione di documenti fatte con violenza, di fabbricazione di falsa moneta, di contraffazione di carte di credito pubblico, o di ordini di pagamento spediti a nome delle amministrazioni dello Stato, di falsa testimonianza, di bancarotta fraudolenta ed anche semplice, di associazione di malfattori, di omicidio mancato, di estorsione di danaro per mezzo di minacce, di rapina, di furto di bestiame per un valore che superi le L. 500, e di siccheggio o guasto di cose mobili commesso da più persone con aperta violenza, il giudice è arbitro assoluto di infliggere, secondo le circostanze e a seconda

dei casi, che esso solo ha il diritto e il dovere di apprezzare, o la reclusione o la relegazione, od i lavori forzati a tempo, od anche a vita, il che è dire, che da tre anni di reclusione, o di relegazione, gli è data la effrenata licenza di ascendere nello applicare le pene fino ad anni venti di lavori forzati, e di passare in alcuni casi dal minimo, che per questa ultima pena è di anni dieci, a quella dei lavori forzati a vita: che se a questa vastità di poteri, si aggiunga ancor quello che l'articolo 532 concede ai giudici, di spaziare, cioè nell'applicazione della pena dell'infanticidio della prole illegittima, dagli anni 15 di lavori forzati, alla morte, si comprenderà di leggieri quanto importi che poteri così effrenati siano affidati a magistrati il cui senno lungamente sperimentato assicuri la società e gli accusati, che nello applicare piuttosto una che un'altra delle più gravi pene, si ebbero presenti e seppero con filosofica saviezza ben pensare ed apprezzare le molteplici e svariatissime circostanze morali e materiali, che diedero spinta, e furono compagne alla consumazione del reato.

Da queste considerazioni erano alcuni membri dello Ufficio Centrale condotti ad esaminare, se sarebbe opera scevra di gravi pericoli, lo abbandonare tanta larghezza di poteri ad un consesso giudiziario, composto pressochè identicamente ai tribunali di circondario, la cui giurisdizione, circoscritta all'applicazione delle sole pene correzionali, la più grave delle quali è limitata ad anni cinque di carcere, è tanto meno da temersi, in quanto è temperata dal correttivo dell'appellazione, che non è consentita contro le sentenze delle Corti di assise; e parendo che siano veramente troppo manifesti siffatti pericoli, una prima maggioranza dei commissari, adottava il partito di proporvi recisamente la reiezione del progetto ministeriale.

Nè aveva bastato a sconsigliare questa deliberazione, l'esempio tratto dal Governo dalla composizione delle Corti d'assise in Francia e nel Belgio, ove i giudici dei tribunali di prima istanza, corrispondenti ai nostri tribunali di circondario, sono chiamati a sedere nelle Corti d'assise presiedute da un Consigliere d'appello; ed perchè a lato di una tale composizione mista di giudici di vari ordini giurisdizionali, che non venne adottata senza gravi e serie opposizioni parlamentari, havvi in quei Codici un molto importante correttivo che ne antiviene i pericoli, è a dire la facoltà data alle Corti d'appello di ordinare, semprechè lo giudichino conveniente nell'interesse della giustizia, che le Corti d'assise si compongano per intero di Consiglieri d'appello: ed ancora e soprattutto perchè corre fra quelle due legislazioni penali e la nostra questa sostanzialissima differenza, che, mentre presso di noi i giudici delle assise sono arbitri, come dianzi dimostrammo, di sostituire ad una minor pena, una pena sommamente più grave, i giudici delle predette due nazioni non possono, non essendo ad essi in verun caso consentito di sostituire alla pena, a cagion d'esempio, della detenzione, quella della reclusione, nè a questa quella dei lavori forzati;

ed è poi tanto meno lasciato in loro balia lo infliggere o no la pena della morte.

Se non che a lato delle considerazioni, che traevano la maggioranza in quella prima deliberazione, stavano pure, ed erano da tutti i membri dell'ufficio Centrale giustamente apprezzate, le ragioni che più specialmente avevano determinata la proposta fattavi dal Governo del Re: è a dire, l'urgenza da tutti riconosciuta d'introdurre nei vari rami del pubblico servizio le possibili economie, e la pressante necessità di accelerare, in alcune provincie dello Stato, la definizione dei giudizi penali, mercè la creazione di un maggior numero di Corti d'assisie.

Le quali due ragioni tanto prevalsero nell'animo di alcuni Commissari, da indurli ad escogitare una ricomposizione delle Corti di assisie che abbastanza bene rispondeva così al bisogno di sufficienti guarentigie sociali, come alle esigenze segnalate dal Governo; ed essendo loro sembrato che l'adozione del sistema Belga e Francese di cui si è discorso, riunisca le varie condizioni desiderate, si perchè con esso si potrebbe tuttavia conseguire un'economia presso che uguale a quella, a vero dire non molto rilevante, che il Governo si riprometterebbe dall'accettazione del suo progetto, si perchè l'aumento del numero ora esistente di Corti di assisie, si potrebbe ottenere con pari facilità ed economia, così nel sistema ministeriale, come nel sistema adottato negli anzidetti due esteri Stati, ne fecero oggetto di nuova discussione coll'intero Ufficio Centrale a seguito della quale, pur persistendosi da un membro della prima maggioranza nell'opinione che veruna mutazione abbia a farsi alle attuali Corti di assisie, e da un membro della minoranza che sia senz'altro da accogliersi il sistema che informa il progetto Ministeriale, gli altri tre Commissari vennero in definitiva a concordare tra essi nell'opinione, che si avesse a sottoporre alle vostre deliberazioni il progetto del Governo emendato in modo che, pur serbando alle Corti d'assisie l'impronta di una emanazione delle Corti d'appello consentanea agli ordini varii di giurisdizioni stabiliti dal nostro Codice di procedura penale, in correlazione alle varie categorie o gradazioni dei reati, e alla varia natura delle pene, permettesse d'introdurvi i Giudici dei minori tribunali, semprechè il farlo non potesse riuscire a detrimento nè della società, nè degli accusati.

Esposatevi le difficoltà che, a senso della maggioranza dell'Ufficio Centrale, si oppongono all'adozione della riforma delle Corti di assisie nel senso propostovi dal Governo, e le riflessioni che mossero la maggioranza medesima a sostituirvi le più temperate mutazioni, che si contengono nell'articolo primo del progetto dell'Ufficio stesso, attenderemo, per darvi ragione degli emendamenti introdotti negli articoli successivi, che abbia il Senato col sovrano suo oracolo deciso quale tra i due, non opposti, ma diversi sistemi, debba avere la prevalenza.

Resta ora che per parte dell'Ufficio Centrale si ri-

sponda alle obiezioni fatte dagli oratori che parlarono prima di me.

Primo difetto notato dall'onorevole signor Ministro al progetto dell'Ufficio Centrale consiste in questo, che il sistema che l'Ufficio Centrale vorrebbe sostituire a quello proposto dal Ministero è in sostanza la negazione di un sistema. Il signor Ministro diceva: lo concepisco un progetto per cui le Corti di assisie siano composte per intero di Consiglieri d'appello, concepisco una Corte d'assisie composta quale io la propongo al Senato, ma mi riesce inconcepibile il progetto proposto dall'Ufficio Centrale. Se si dovesse accettare in questi termini la qualificazione data al medesimo, converrebbe dire che è un progetto assurdo; ma in verità io non credo che esso meriti di essere così severamente giudicato: non vedo come sia negazione di sistema, sistema inconcepibile, quello che fu dibattuto in due Parlamenti, e che dopo lunghe discussioni venne adottato; un sistema adottato dalla Francia dopo che il sistema delle Corti d'assisie e dei giurati ivi era in vigore da molti anni, adottato dico nel 1831, che vi dura tutt'ora che siamo nel 1863 e che perciò ha 32 anni di esistenza, un sistema che adottato nel 1849 nel Belgio vi dura anche adesso ed ha in conseguenza 14 o 15 anni di esistenza, un sistema infine che formò già oggetto di una proposta per parte del Governo, come mi pare d'aver inteso l'altro giorno, nel 1854 prima del progetto presentato dall'onorevole Senatore De Foresta, e che dietro osservazioni fatte dalla Camera elettiva, fu ritirato....

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Senatore Castelli E. Non è quanto al progetto De Foresta che aveva fatto questa osservazione.

Il signor Ministro guardasigilli ha detto nella sua relazione unita al progetto che il sistema francese e belga furono senza inconvenienti di sorta attuati; lasciamo a parte questa considerazione ed esaminiamo intrinsecamente il progetto che noi abbiamo proposto.

Il progetto che noi presentiamo in sostanza cosa fa? Prima di tutto, come già ho avuto l'onore di osservare, nel nostro sistema di gradazione dei reati e delle pene, abbiamo una triplice divisione secondo il nostro Codice.

Abbiamo le contravvenzioni, i delitti, ed i crimini; abbiamo le pene di polizia, quelle correzionali, e quelle criminali, ed abbiamo poi i giudici di mandamento, i tribunali di circondario, e le Corti di appello.

Queste sono le tre gradazioni.

Non pare dunque che implichi nessun assurdo se si stabilisce un sistema di Corti d'assisie, che in massima siano composte della suprema gradazione criminale, vale a dire di Consiglieri d'appello.

Ma, se volete questo sistema, ci si oppone, applicatelo a tutti.

E questo si era il primo pensiero, il primo voto della maggioranza.

Ma a questo primo voto, a questo primo pensiero cosa si è risposto?

Badate che in molti luoghi noi abbiamo bisogno di accelerare il servizio della giustizia oltre quanto si può fare coi mezzi attuali, e che col sistema d'oggi aumenterebbero di molto le spese, che noi dobbiamo invece diminuire.

Allora che cosa ha dovuto dire l'Ufficio Centrale?

Non allontaniamoci almeno affatto dai principii che informano le nostre varie giurisdizioni criminali; secondiamo per quanto si può i bisogni attuali senza violare questi principii massimi; quindi dove vi sono Corti d'appello, continuino le Corti d'assise ad essere composte come lo furono finora, perchè non vi è il bisogno di sostituirvi giudici di circondario: nelle altre residenze avete bisogno di sostituire questi ultimi, perchè con questo mezzo si moltiplicheranno le Corti d'assise, e non si aggraverà di troppo la spesa del servizio criminale, ed allora si uniscano ad un consigliere d'appello due giudici di circondario a seconda del sistema che si disse funzionare molto bene in altri paesi, e così ci accontenteremo anche noi di sperimentare nel nostro paese questo sistema.

D'altra parte si è anche riflettuto che colla facoltà che si riservava alle sezioni d'accusa nelle cause più gravi di vedere se non fosse il caso che si facesse eccezione alla regola generale e che quelle tali cause che potevano essere gravissime, fossero in casi speciali demandate a Corti d'assise composte, come quelle sedenti nel capoluogo della Corte d'appello, di soli consiglieri, si evitava a tutti gl'inconvenienti che si potessero per avventura temere.

Si è poi ancora opposto un altro difetto a questo ordinamento proposto dall'Ufficio Centrale.

Si è detto che era un'incongruenza massima che i cittadini non conoscano in modo certo quali sono i giudici da cui debbono essere giudicati; che in una località essi lo fossero da giudici di un ordine superiore ed in un'altra da altra categoria di giudici di grado inferiore.

Ma, a vero dire, questo argomento, che ha tutta l'apparenza della solidità, non mi determina per nulla a mutar pensiero, ed in ciò sono interprete della maggioranza dell'Ufficio Centrale.

Quanto all'incongruenza che i cittadini possano essere giudicati in un sito da giudici di maggior grado ed in altro da giudici di grado minore, la risposta parmi abbastanza concludente.

Tanto i Consiglieri di appello, quanto i giudici di tribunale hanno dalla legge il potere di applicare le pene in via ordinaria; quindi propriamente non sta il dire che i cittadini sian giudicati con diversa misura, mentre lo sono tutti dai giudici che dalla legge hanno nella sostanza un uguale mandato.

Tanto meno poi debbono siffatte osservazioni arrestarci, in quanto il progetto dell'Ufficio Centrale, preoccupandosi appunto della necessità di circondare di ogni maggiore tutela e guarentigia, nell'interesse stesso degli accusati, i più complicati e gravi giudizi penali, stabi-

lisce che in casi eccezionali, possa la sezione d'accusa, chiamata a portar giudizio sui risultamenti della procedura scritta, ordinare che la Corte di assise si componga esclusivamente di Consiglieri d'appello.

Ma all'introduzione nella legge di questo correttivo si obietta ancora: come va che date alla sezione d'accusa questo potere?

E perchè mai l'accusato dovrà solo al momento che la causa è portata avanti la sezione d'accusa sapere quali saranno i giudici?

L'accusato deve ciò saper prima in modo irrevocabile; i giudici devono essere fissi, e non deve dipendere dalla volontà di una Corte giudiziaria di dargli più un giudice che un altro!

Anche qui credo che vi sia una risposta molto concludente, desunta dalla nostra legislazione attuale.

Noi abbiamo l'articolo 428 del codice di procedura penale il quale dispone che,

« In tutti i casi nei quali o per ragione di età o dello stato di mente, o per qualsiasi altra circostanza i reati qualificati crimini siano punibili a termini di legge rispetto a tutti gli imputati col solo carcere o si faccia luogo a commutazione o diminuzione della pena criminale col passaggio alla pena del carcere, la sezione d'accusa potrà rinviare la causa al tribunale di circondario che pronunzierà in via correzionale. »

Ora fra questi poteri che il codice di procedura penale attribuisce alla sezione d'accusa e quello che le sarebbe attribuito dal progetto dell'Ufficio Centrale, io non so in verità quale differenza vi sia; o se vi è una differenza, il potere è maggiore nel primo caso di quello che lo sia nel secondo.

Nel primo caso infatti sta in arbitrio della sezione d'accusa di far giudicare un imputato piuttosto dalla Corte d'assise che dal tribunale, vale a dire piuttosto da consiglieri d'appello che da giudici di circondario; ma non basta: ciò che è più essenziale questo è, che sta in suo potere di sottoporlo a un giudizio il quale ha forme affatto diverse da quelle che si osservano nei tribunali. Mentre infatti se si lascia al corso ordinario della competenza il giudicare di tali imputati, questi saranno portati davanti alla Corte di assise, dinanzi alla quale si osserveranno la procedura, e le forme prescritte per i giudizi davanti alle Corti stesse; nell'altro caso invece saranno portati davanti al tribunale avanti al quale tutti sappiamo che le forme sono infinitamente diverse; quindi il potere che la legge dà adesso alla sezione d'accusa, senza vincolarne l'esercizio a veruna condizione, è tale, che in realtà supera d'assai quello che le verrebbe concesso dal progetto dell'Ufficio Centrale; epperò non troverei che vi sarebbe verun serio inconveniente, come mi giova ripeterlo ancora una volta, che ad imitazione di quanto avviene in Francia e nel Belgio, si stabilisca anche presso di noi che la sezione d'accusa possa in certi casi in cui lo stimi conveniente ordinare che la Corte d'assise sia composta esclusivamente di consiglieri d'appello.

Il Senato ha sentito nelle sedute precedenti, che sebbene in Francia e nel Belgio vi sia questa facoltà, la quale non è data per verità alla sezione d'accusa, ma alla Corte d'appello (e qui mi riservo di giustificare la differenza introdotta dall'Ufficio Centrale); sta però in fatto che quelle Corti non ne hanno mai fatto uso.

Io non contrapporrò sicuramente una negativa a tale asserzione; a me non risulta affatto. A me basta che si possa fare perchè vi sia una ragione sufficiente per dire, che il sistema non è da respingersi; si può fare qualunque volta si presentasse un caso grave, e credo che si farebbe. Io fra le altre cose ricorderò che in Francia è già accaduto che in gravissimi dibattimenti le Corti di assisie furono presiedute dal primo presidente della Corte di appello. Non potrei asserire che in quei casi la Corte di assisie si sia composta di due consiglieri a lato del primo presidente; ma lo credo più che probabile: perciocchè se in un processo il primo presidente credeva necessario di assumere esso stesso la direzione dei dibattimenti, credo bene che la Corte avrà dichiarato che in quel caso, attesa appunto la eccezionale gravità del reato, o l'insolita complicazione del procedimento, era conveniente che il primo presidente fosse assistito da due consiglieri.

Ma perchè ad ogni modo, ci si obietta, sostituite voi alla Corte d'appello la sezione d'accusa, in rispetto alla facoltà di ordinare per via di eccezione che la Corte d'Assisie si componga in certi casi di soli Consiglieri d'appello? La ragione è quest'essa, che la Corte d'appello non potrebbe esercitare siffatta facoltà senza prendere cognizione di tutti gli atti della procedura, il cui esame deve invece necessariamente far la sezione d'accusa, chiamata dalla legge a pronunciare sulla sussistenza e sulla speciale natura e gravità dell'imputazione, e per ciò stesso pienamente in grado di riconoscere se sia o no il caso di comporre in modo eccezionale la Corte d'Assisie.

Veniamo ora a parlare di uno degli argomenti più forti sui quali poggia il progetto ministeriale, voglio dire della economia.

I calcoli fatti dal Ministero a questo riguardo avrebbero condotto alla conclusione, che adottando il suo sistema si sarebbe potuto fare assegnamento su di un risparmio assai rilevante, che eccederebbe il mezzo milione. I calcoli sarebbero stati questi. Il Ministero quando presentò il suo progetto fu pregato dall'Ufficio Centrale di favorirgli alcune tabelle, alcuni dati dai quali si potesse rilevare quale economia sarebbe il risultato dell'adozione del suo sistema. Queste tabelle furono favorite, e da esse risulta che il Ministero credeva che adottandosi il progetto di legge da esso presentato si sarebbero potuti risparmiare i posti di 108 consiglieri.

Premesso questo, il Ministero calcolava che questa soppressione colpirebbe 54 consiglieri di ultima categoria a 5,000 lire di stipendio. La metà di 54,27 cadrebbe sopra consiglieri di seconda categoria a 6,000

lire di stipendio, gli altri 27 a 7,000 lire di stipendio; quindi in tutto lire 621,000.

Oltre di questo il Ministero calcolava sul risparmio di 161,393 lire a cui ascendono presentemente le spese di trasferta e d'indennità di soggiorno che si devono dare ai membri delle Corti di assisie che escono dalla residenza.

A queste cifre che porterebbero il complesso di lire 785,393, il Ministero aggiungeva ancora altre 75,000 lire che risulterebbero dalla sostituzione al sistema attuale col sistema nuovo da esso proposto: il Ministero cioè diceva (e ne presentava il quadro): io imprevedibilmente in alcune provincie del mezzodi devo accrescere almeno 6 Corti di assisie. Ma se questo aumento lo posso fare seguendo il mio sistema la spesa porta la differenza di 75 mila lire in meno di quella che dovrebbesi incontrare se le sei nuove Corti dovessero comporsi come al presente di soli consiglieri d'appello.

Ecco dunque altre 75 mila lire di economia che si ottiene adottando il mio sistema.

L'Ufficio Centrale non deve pretermettere di osservare, che il Governo riconosce esso medesimo che una prima deduzione dalle sovrè enumerate economie dovrebbe farsi per sopperire alla spesa nuova di lire 279,000, che si richiederebbero per surrogare al 108 consiglieri soppressi, altrettanti nuovi giudici di circondario.

Ma l'Ufficio ha dovuto osservare che le cifre indicate dal sig. Ministro, le quali porterebbero l'economia complessiva alla somma di lire 581 mila dovrebbero subire ancora importanti riduzioni, e che per altra parte col sistema proposto dall'Ufficio si otterrebbero ancora per la massima parte le prevedute economie.

Parlerò prima della riduzione che quelle cifre dovrebbero ad ogni modo subire.

I 108 consiglieri che si toglierebbero dal personale delle Corti d'appello dovrebbero collocarsi in aspettativa: ma a termini di legge (ed è la legge d'ordinamento giudiziario che lo prescrive in termini formali) la riduzione non potrebbe cadere che sui meno anziani, quindi necessariamente su quelli retribuiti solo a 51m L. Di qui una differenza notevole di spesa. Ma il Senato ha inteso che per parte del Governo si rimetterebbe al senno del Senato il determinare quale misura, quali norme si dovrebbero adottare nel fare questa riduzione.

Ma io credo che il Senato non potrebbe voler adottare una norma diversa da quella che è sancita dalla legge dell'ordinamento giudiziario; questa legge è quella che garantisce la posizione dei magistrati, che ne assicura l'inamovibilità che è in parte stata loro lasciata dalla legge pel 1859.

Or come a fronte di una legge generale che stabilisce la posizione definitiva dei magistrati i quali sanno che non possono essere tolti dai loro posti che in caso di riduzione, e che sanno egualmente che anche dato il caso di riduzione questa non può cadere che sopra i

meno anziani, come sarebbe giusto che il Senato ora colla opportunità di una legge speciale venisse dicendo: lasciamo da parte questa norma prendiamone un'altra? ma qual norma prenderebbe?

Non i meno anziani: dunque i più anziani; ma perchè i più anziani? I più anziani non sono sicuramente da eliminarsi più di quelli che potrebbero esserlo i meno anziani; se questi hanno maggior vigore ed attività, quelli hanno sicuramente maggior esperienza e verosimilmente maggiore dottrina.

Ma tolte queste due norme dei più anziani o dei meno anziani, quale norma resterebbe? Necessariamente resterebbe l'arbitrio: ma il Ministero di questo arbitrio non vorrebbe servirsene, ed io suppongo che vorrebbe far cadere la riduzione sopra quelli che fossero designati da una Commissione che egli crederebbe, presa dai capi delle varie magistrature.

Questo io suppongo....

Voci. Non c'è nel progetto....

Senatore **Castelli E., Relatore.** Non parlo niente del progetto ma lo immagino e dico che escluse le due norme dei più e dei meno anziani bisognerebbe necessariamente venire ad una scelta: il Ministero suppongo non vorrebbe preferirla sopra di sé e cosa farebbe?

Creerebbe una Commissione la quale avvisasse al modo di fare questa riduzione: sarebbe quindi in arbitrio di questa Commissione di fare ciò che crederebbe a tale riguardo; dunque la posizione dei magistrati non sarebbe più assicurata, la loro inamovibilità sarebbe una parola, e non una realtà,

Non credo quindi che nel caso che si faccia una riduzione qualunque, si possa prendere altra norma che quella che la legge dell'ordinamento giudiziario ha posto testualmente a base della posizione dei magistrati. Quindi il risparmio di 621 mila lire sarebbe ridotto di tutta la differenza in meno che corre tra lo stipendio di 6 e di 7 mila lire che avrebbero 54 consiglieri, e lo stipendio di 5 mila lire soltanto, assegnato, a tutti i 108 consiglieri che si sopprimerebbero. Questa non è la sola diminuzione del risparmio, ma ve ne ha un'altra assai essenziale, il magistrato posto in aspettativa per ragione di riduzione di posti ha diritto alla metà dello stipendio. Questa metà di stipendio riduce di tanto il risparmio che si fa sui posti soppressi.

Ma già vi ha fatto osservare l'onorevole signor Ministro della giustizia che questa spesa di assegnamenti di aspettativa sarebbe temporanea. Ne convengo anche io; ma non è men vero che finchè durano le aspettative, il risparmio che si farebbe sarebbe minimo. E per un risparmio, che io credo di poter ripetere minimo in confronto del bilancio di uno Stato come è l'Italia attualmente, non so se convenga di mettere in diaspate 108 consiglieri d'appello. La posizione delle famiglie di 103 magistrati arrivati al grado di consiglieri d'appello, che hanno servito lo Stato, lungamente e bene (e sicuramente bene, perchè se arrivarono al posto di consiglieri d'appello, vuol dire che il loro servizio fu repu-

tato utilissimo ed irreprensibile) è degna di tanto riguardo, che parmi non sia nè conveniente, nè giusto che venga sacrificata per solo riguardo ad una economia che non sia rilevantissima.

E qui occorre di far osservare al Senato, che se anche si voglia nella propostaci legge servire al bisogno di procacciare all'erario un alleviamento nelle spese dell'amministrazione della giustizia, questo intento si otterrà in gran parte quando anche al progetto ministeriale si sostituisca quello dell'Ufficio centrale. E di vero, mentre tanto coll'uno quanto coll'altro, si risparmierebbero nella loro totalità le lire 164,393, a cui sommano presentemente le spese d'indennità di trasferta e di soggiorno che ora ricevono i consiglieri delle Corti d'assise fuori dell'ordinaria loro residenza, e le L. 75 mila, per la creazione delle nuove Corti d'assise nelle provincie meridionali, la riduzione che anche nel sistema dell'Ufficio Centrale si potrebbe fare di consiglieri d'appello, potrebbe verosimilmente avvicinarsi alla metà di quella divisata dal Ministero, epperò anche in ciò si otterrebbe una parte non minima dell'economia desiderata.

L'altra considerazione sulla quale si appoggia il progetto del governo è il bisogno di accelerare il servizio della giustizia, e qui credo che nessuno degli opposenti metterà in dubbio che ciò che il governo si propone col suo sistema si ottiene identicamente col nostro. Esso così dice: io ho bisogno di moltiplicare le Corti d'assise; se mi date la facoltà di comporne di un consigliere e di due giudici, io posso moltiplicarle facilissimamente senza aumento di spesa. Se mantenete il sistema attuale io non posso, oppure ci vorrà un maggior numero di consiglieri, ed allora aumento le spese.

Io rispondo che questo si ottiene col nostro sistema non meno che con quello proposto dal Ministero. Difatti in via ordinaria fuori delle sedi delle Corti di appello, le assise sarebbero composte come propone il Ministero. Da ciò ne viene ovvia la conseguenza che l'aumento delle Corti d'assise si potrebbe fare nello stesso modo.

Dunque per nessuna delle considerazioni che vennero opposte il progetto dell'Ufficio Centrale mi pare che meriti di essere respinto del Senato.

L'obbiezione principale mossa dall'onorevole Arnulfo tanto al progetto del Ministero quanto a quello dell'Ufficio Centrale, consisteva in questo essenzialmente che il mettere a giudicare in contatto due semplici giudici di circondario con un consigliere di appello per loro capo, si era un correre il pericolo gravissimo che il voto di questi due giovani giudici non fosse abbastanza libero. A queste difficoltà fu già risposto molto a proposito e molto meglio di quello che possa farlo io. Tuttavia mi unirò a ciò che fu detto a tal riguardo e dirò che veramente non vi sarebbe da temere maggiormente dell'influenza del consigliere d'appello sull'animo dei due giudici, di quello che vi sia da temere

nelle Corti d'appello per la votazione dei consiglieri d'appello a contatto di un primo presidente.

I consiglieri sono perfettamente indipendenti e non è raro che avvenga che la sentenza sia data contrariamente al voto del presidente.

Nessun consigliere d'appello ha mai esitato un momento a dare liberissimamente il suo voto perchè fosse di fronte al primo presidente; così è da credere, e con maggior ragione dirò anche, che avverrebbe dei due giudici di tribunale in confronto col consigliere d'appello.

Quindi questa difficoltà che era nell'opinione del Senatore Arnulfo comune ai due progetti, io la respingo in quanto riflette il progetto dell'Ufficio Centrale.

Non so se abbia dimenticato qualche argomento che sia stato ancora posto avanti contro il progetto dell'Ufficio Centrale, ma mi pare di avere risposto ai principali.

Non mi resta per chiudere il mio discorso che a fare una soggiunta.

Fra il progetto dell'Ufficio Centrale ed il progetto del Ministero la più spiccante delle differenze sta in ciò, che mentre noi proponiamo che nelle sedi delle Corti d'appello, le Corti d'assise continuino ad essere composte esclusivamente di consiglieri d'appello, il progetto ministeriale lo comporrebbe di un consigliere e di due giudici.

L'Ufficio Centrale malgrado le osservazioni fatte contro il suo disegno, non disdice la propria opinione neppure a questo riguardo.

Però siccome il Senato potrebbe trovare conveniente di adottare il sistema dell'Ufficio Centrale nella parte che ha tratto alla facoltà che si lascierebbe alla sezioni d'accusa di designare tre consiglieri, in caso che lo credeasse opportuno, e potrebbe non stimare opportuno d'adottarlo nella parte che ha tratto alla composizione della Corte d'assise nelle sedi delle Corti d'appello, io dichiaro fin d'ora che quando si venga alla votazione dell'articolo sarà il caso di procedere per divisione, di cominciare cioè a votare la prima parte che riflette la composizione delle Corti d'assise nelle sedi delle Corti d'appello; quindi secondo il risultato della votazione, passare all'altra parte dell'articolo.

Presidente. La parola è al Senatore Natoli.

Senatore Natoli. Se si volesse una prova non dubbia della gravità della legge presentata dal Guardasigilli al vostro giudizio, onorandi Senatori, si troverebbe nell'importanza dei discorsi che si sono intorno ad essa pronunziati.

Convinto che tal legge debba tornar utile alla cosa pubblica, farò modo anche io di propugnarla; se non che non mi dissimulo la difficoltà dell'impresa, perciocchè dopo i discorsi del Guardasigilli, e dell'onorevole Senatore De Foresta, io vado ad entrare in un campo già egregiamente e radicalmente mietuto.

Scopo di questa legge è di accelerare per quanto più

è possibile la spedizione dei giudizi penali, e procurare un'economia, se non grandissima certo non disutile, alla finanza dello Stato.

Che interessi, o signori, di accelerare per quanto è possibile l'andamento della giustizia è cosa talmente sentita da noi tutti, che nessuno di noi potrebbe metterla in dubbio. E parimente tutto ciò che tende all'economia, e che può sollevare in qualche maniera la finanza, è cosa che nessuno nemmeno può mettere in forse.

Una legge dunque che si propone questi due scopi non può essere dal Senato rigettata.

Vero è che l'economia che spera il Ministro è cotanto modesta che nemmeno raggiunge un solo di quei milioni di cui parlava nella passata seduta l'onorevole Siotto-Pintor, ma essa dimostra almeno, che il Governo ha già ascoltato il voler del Parlamento e il grido della pubblica opinione, che vogliono ogni maniera di economie.

Ma, o signori, con questa legge voi procurereste al paese un'economia di un ordine assai elevato che non è il risparmio nella finanza di esso, voi procurereste una economia che chiamerò l'economia delle colpe.

Invero, o signori, se conosceste in quale condizione miserissima anzi disperata si trovino le nostre carceri, voi avreste l'animo preso di meraviglia e di cordoglio.

In esse la deformità fisica è pari alla deformità morale, ed entrambe raggiunsero l'ultimo punto cui potevano arrivare; di modo che in codesti stabilimenti, nei quali il colpevole dovrebbe trovare il primo farmaco della sua redenzione, trova invece l'ultimo veleno della sua rovina. L'accusato ogni giorno di meno che resta in tali luoghi ha un giorno di meno nella triste scuola della colpa.

Ed io tolgo questa occasione per dire ai signori Ministri che tocca loro di rivolgere ogni studio al miglioramento del sistema carcerario; nè si arrestino per la gravità della spesa; chè tutto ciò che ha per iscopo il miglioramento morale, è pure sorgente feconda di ricchezza.

Or contro questo progetto di legge sono sorte due maniere di opposizioni.

L'onorevole Arnulfo e l'onorevole Siotto-Pintor lo hanno oppugnato da un lato; l'Ufficio Centrale, quantunque non l'abbia fatto assolutamente, lo ha pur fatto per alcuna parte di esso. Esaminerò entrambe coteste opposizioni.

Gli onorevoli Arnulfo e Siotto-Pintor lo oppugnano perchè con questa legge credono di veder cimentata l'indipendenza dei magistrati. Essi dicono: voi mettete a contatto del presidente delle Corti d'assise, che è consigliere della Corte d'appello, due giudici di circondario.

Ma non osservate la distanza che passa fra cotesti funzionari? E potete immaginare che cotesti due funzionari d'ordine cotanto inferiore possano mai resistere

all'influenza che su di loro devo necessariamente esercitare un magistrato d'ordine superiore a loro quanto lo è un consigliere d'appello?

Ma qui, o signori mi pare che si è fatta una strana confusione, tra l'obbedienza e la gerarchia, e mi pare che si è sconosciuto il vero principio che informa l'organizzazione giudiziaria. Nell'organizzazione giudiziaria, in questa piramide alla cui testa sta la Corte di cassazione, e alla cui base stanno i giudici di mandamento non vi ha obbedienza ma gerarchia; ogni funzionario nei limiti delle sue attribuzioni è affatto indipendente dall'altro; è indipendente il giudice di mandamento nella sfera limitata delle sue attribuzioni, come lo è la Corte di cassazione in quella grandissima delle sue: se si supponesse per avventura la dipendenza di un magistrato dall'altro si rovescerebbe interamente tutto l'edificio dell'organizzazione giudiziaria, anzi si toglierebbe ai cittadini ogni fiducia e riverenza allorchè si appressano al santuario della giustizia.

Base dell'organizzazione giudiziaria è la presunzione che ogni magistrato sia indipendente dal suo compagno e dal suo superiore.

Nè l'esperienza mancò a tal presunzione e citerò esempi di magistrature speciali. Osservate i Consigli di prefettura ed i tribunali militari. Quanta è la distanza che passa tra il Prefetto ed i Consiglieri di prefettura? È immensa. Eppure finora non si è udito che il Prefetto abbia esercitato sul voto de' suoi consiglieri influenza di potestà.

Nei tribunali militari nei vediamo consigli di guerra presieduti da un Generale, o nei quali sono giudici due capitani. Ma se immensa è la distanza che nell'ordine militare si frammezza fra cotesti gradi, l'esperienza ha dimostrato che finora la giustizia non ne ebbe a patire.

Non bisogna farsi imporre da vani timori, e bisogna pur credere che gli uomini quando sono chiamati allo adempimento de' propri doveri, più che il volere altrui ascoltano il sentimento della propria coscienza. Che se, o signori, nel Belgio cotesta materia grandemente discussa, e sull'influenza che può avere il presidente sopra i suoi giudici, allorchè sono di grado uguale a quello di giudici di circondario, lungamente si argomentò, volessi cercare la ragione di tal dibattimento.

Invero nel Belgio il principio che informa la maniera di comporre la magistratura superiore è quasi l'elezione.

Il Re nomina solo i giudici di prima istanza e quelli di pace.

I presidenti ed i vice-presidenti dei tribunali di prima istanza ed i consiglieri delle Corti d'appello se sono nominati eziandio dal Re, lo sono però, sopra liste a lui presentate dalle Corti medesime o da' Consigli provinciali. Non parlo della Corte di cassazione perchè il caso che discutiamo non la riguarda.

E però si diceva: Se i Consiglieri d'appello si degnano proporre dalle Corti d'appello, può accadere che qualche giudice di prima istanza non abbia tanto animo

e tanta virtù da resistere alla influenza pel suo presidente, e cerchi con facili condescendenze ingraziarselo onde ottenerne un voto favorevole di proposta, quando qualche posto di consigliere venisse a mancare nella Corte cui egli appartiene.

Pure prevalse la contraria sentenza, e di cotesta cotanto temuta influenza non si tenne ragione.

Or che timore potrebbe esservi mai appo noi, mitretrechè da noi la magistratura è tutta nominata dal Re, ed il diritto di presentazione non esiste?

Laonde parmi che dopo quanto ebbi l'onore di dire, e dopo tutto ciò che fu svolto su questa materia dal Guardasigilli e dal Senatore De Foresta, non possa più restare nell'animo vostro alcun dubbio.

Vengo ora a disaminare il progetto dell'Ufficio Centrale, il quale nella composizione delle Corti di Assisie vorrebbe adottato il sistema del Belgio, rigettando il progetto del Ministero.

A me pare, o signori, che alla prima osservazione, che faceva l'onorevole Senatore Castelli, quella cioè che se questa legge aveva già dato buone conseguenze nel Belgio non converrebbe toccarla, anzi converrebbe ammetterla senza mutazioni, sia facile la risposta.

Le scienze progredirono sempre, nè saprei comprendere perchè l'Italia in cotale progresso umanitario non dovrebbe apportare il suo tributo.

La legge che propone l'Ufficio, dette è vero risultamenti lieti nella Francia e nel Belgio; ma di certo non è questa una buona ragione per ributtare i miglioramenti di cui essa sarebbe ancora suscettibile.

E per dimostrare che il progetto del Ministero muta in meglio il sistema belga, toccherò que' ricordi che faceva l'onorevole Senatore Castelli intorno all'organizzazione della giustizia punitrice.

Egli vi diceva: nel Codice si distinguono le contravvenzioni, i delitti, i crimini; e vi sono tre diversi ordini di magistratura per punire siffatti mancamenti.

Or bene, allorchè noi ammettiamo queste distinzioni, le quali oltre che essere nei codici, sono raccomandate pure dalla scienza, mi pare che le riforme che al progetto Ministeriale vorrebbe fare l'Ufficio Centrale assai le urterebbero; avvegnachè i misfatti sarebbero giudicati da una Corte or composta di un modo ed or composta diversamente.

Ogni categoria di reato debbo trovare il giudice certo che lo punisca. Se così non fosse si entrerebbe in un sistema di confusione.

Già, o signori, de' molti mali che dalla diversa composizione delle Corti di Assisie possono derivare vi si tenne da altri oratori discorso — Or suo' mostrarvene qualche altro.

Lo stesso delitto per esempio sarebbe punito, se commesso in una città sede di una Corte d'appello da un ordine di Magistrati; se commesso in altro luogo da un altro ordine di Magistrati, ma vi ha di più; un reato minore se commesso ov'è la sede di una Corte d'appello sarebbe giudicato da Magistrati di un ordine superiore; mentre

l'omicidio, il parricidio, perchè commessi in altro luogo sarebbero giudicati da Magistrati di ordine inferiore.

Si è detto: quel Presidente di Corte d'appello con que' due Giudici di circondario dovete considerarli come un'emanazione di una magistratura superiore; e dovete vedere in essi una potestà più delegata che propria; ma, o signori, gli uomini più che alle immagini credono alla realtà delle cose; e però si avrà sempre ragione di dire, che l'accusato avrà maggiori o minori garanzie seroudo il luogo in cui commise il reato.

E perchè, o signori, tutto l'errore del sistema che combatto si appalesi, non è inutile l'osservare che per caso le Corti d'assise ora sarebbero composte da Consiglieri d'appello con residenza fissa, ora da un Consigliere con presidenti di tribunale di prima istanza, ora da un Consigliere con due Giudici di circondario, ed ora da Consiglieri delegati dalla Sezione d'accusa.

Sistema non bello ed ai sani principii della scienza affatto contrario.

Laonde, io mi auguro che vogliate, onorandi Senatori, accettare il progetto del Guardasigilli, senza tener conto delle opposizioni che contro di esso si fanno.

Senatore **Castelli E.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore De Foresta l'ha domandata prima.

Senatore **De Foresta.** Avevo domandato la parola unicamente per rettificare l'errore involontario in cui è caduto l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale ascendo che il progetto di riordinamento giudiziario che fu presentato nel 1851 contenesse la proposta della composizione delle Corti d'assise, come vorrebbe ora la maggioranza di esso Ufficio. Questo è un errore. Il progetto del 1854 non conteneva punto le Corti d'assise con i giurati; portava bensì le Corti di assise le quali dovevano giudicare le cause criminali nei diversi circoli, ma composte tutte di 6 consiglieri d'appello e senza intervento dei giurati.

Questo progetto non piacque alla Camera dei Deputati. La Commissione che fu incaricata di esaminarlo trovò che era meglio introdurre fin d'allora i giurati. Questo desiderio che onora molto il Parlamento subalpino, perchè venne da esso la prima idea dei giurati, fu manifestato al Ministero, e questo presentò allora un progetto supplementario, nel quale introdusse i giurati. Quel progetto però non venne discusso in quell'anno e nell'anno successivo quando ebbi l'onore di essere incaricato del portafoglio di grazia e giustizia ritirai quel primo progetto, e ne presentai un altro, che io credei più compito, col sistema dei giurati e colla composizione delle Corti d'assise, tale quale la presenta ora il Ministero col progetto che è sottoposto alla saviezza del Senato.

Egli è quindi un fatto positivo che l'idea della composizione delle Corti d'assise unicamente di consiglieri d'appello non è sorta, come lo diceva già nella scorsa seduta, non è sorta, dico, che colla legge del 1859.

R quanto a me, malgrado l'opinione contraria dell'o-

norevole relatore dell'Ufficio Centrale, persisto a credere che questa idea non venne che dal timore, che introducendosi fin d'allora la organizzazione giudiziaria nelle provincie lombarde, ove difficilmente poteva sperarsi di trovare dei giudici che fossero abbastanza pratici delle nostre leggi penali, del nostro ordinamento giudiziario, della nostra procedura penale e dei dibattimenti pubblici, potessero sorgerne degli inconvenienti e fosse perciò prudente consiglio di affidare per allora il grave ufficio delle Corti di assise interamente a consiglieri d'appello.

L'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale mi diceva: il motivo per cui colla legge del 1859 si composero le Corti d'assise unicamente di consiglieri d'appello non può essere quello che voi supponete, poichè esso sarebbe stato applicabile non meno ai consiglieri che ai giudici di circondario.

La risposta è però facile.

Egli era difatti a credersi che nella composizione delle Corti d'appello che erano due sole, Milano e Brescia, potrebbero introdursi dei magistrati delle altre Corti che avessero già la cognizione pratica delle leggi penali che colà si estendevano e del sistema dei dibattimenti pubblici, la qual cosa non poteva farsi nei tribunali di circondario, perchè si sarebbe dovuto fare un cambio troppo numeroso di magistrati a danno del servizio della giustizia e degli individui.

Io ripeto adunque che se in allora non si seguì l'idea già manifestata dal Governo e reiteratamente manifestata pure dalla Camera dei Deputati circa la composizione delle Corti di assise, non fu che pel timore di non trovare nelle provincie lombarde i giudici dei tribunali di circondario atti ad adempiere al grave ufficio al quale sarebbero chiamati, e quindi ripeto pure che essendo al giorno d'oggi cessato questo motivo, giacchè i tribunali di circondario funzionano egregiamente e nelle provincie lombarde e nelle altre tutte nelle quali è stata estesa la legge sull'ordinamento giudiziario, non vi sarebbe motivo per cui non debba ritornarsi all'idea del Governo ed all'idea già manifestata dal Parlamento, quando ciò può produrre una notevole economia nella finanza senza verun danno alla giustizia.

L'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale faceva una altra osservazione che mi è anche personale. Egli diceva che quando io asseriva nella scorsa seduta che sebbene in Francia e nel Belgio sia stabilito nella legge che sarà in facoltà della Corte di appello di dichiarare in alcuni casi che le Assise saranno tenute interamente da membri della Corte d'Appello, tuttavia ciò non è mai stato tradotto in pratica, egli avrebbe potuto limitarsi ad opporre una negativa ad una asseriva.

In primò luogo dichiaro francamente al Senato che prima di mettere innanzi questa asserzione io ho compulsato la raccolta dei monumenti della giurisprudenza francese, e segnalamente la *Gazzetta dei Tribunali* e

che non mi è riuscito di trovare un solo caso in cui per la gravità della circostanza, o per la natura del reato la Corte d'appello abbia prescritto che le Assisie si tenessero da membri della Corte d'appello invece che da un solo consigliere e da due giudici.

Questo è un fatto positivo ed io avrei desiderato che l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale si fosse data anche lui la pena di fare questa ricerca, poichè sono persuaso che egli non avrebbe menomamente recato in dubbio la mia asserzione.

In secondo luogo poi debbo osservare che non èquivi applicabile la massima che ad un'assertiva può opporsi una negativa.

L'assertiva qui sta appunto nella negativa; sarebbe obbligo di chi dubita della mia asserzione di indicare qualche caso nel quale si sia posta in pratica la disposizione di legge, ed a me basta dire che non consta che si sia mai prescritto che le Assisie fossero tenute da soli consiglieri d'appello.

Se non che l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale asseriva che vi furono dei casi nei quali il primo presidente della Corte d'appello, valendosi della facoltà che gli dava la legge di presiedere egli stesso i dibattimenti nella Corte d'assisie, abbia infatti presieduto egli stesso la Corte d'assisie e diretto il dibattimento: dal che voleva inferire che in quel caso gli altri due giudici fossero due consiglieri d'appello.

Io non credo esatto questo argomento. Dacchè il primo presidente della Corte d'appello avrà trovato che il consigliere incaricato di tenere le assisie, o per ragion di salute o per altro motivo non fosse atto in quel caso speciale a dirigere i dibattimenti, ed avrà perciò creduto opportuno di ciò fare egli stesso, non se ne può inferire ch'egli avrà disdegnato di tenere a lato come assessori due giudici del tribunale. Questa supposizione farebbe torto a quel presidente, ed essendo gratuita lo la respingo recisamente.

Mi permetta poi il Senato, poichè ho la parola, che replichi alcune brevi osservazioni in risposta anzitutto a ciò che veniva dicendosi dall'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale a sostegno del suo sistema, che mi permetterò di chiamare mezzano.

Anzitutto a me pare che dal momento che egli concordava col signor Ministro e con me, che le Corti d'assisie possono essere composte di un sol consigliere che presiede la Corte e dirige i dibattimenti e di due giudici di tribunale in tutti i circoli, meno in quelli dove si tiene la Corte d'appello, non mi pare che possa, senza porsi in contraddizione con se stesso, tenere in così gran diffidenza i giudici di circondario che sono chiamati a quell'ufficio. Se veramente egli avesse qualche timore, per essere conseguente, dovrebbe respingere interamente il progetto....

Senatore **Mameli**. Domando la parola.

Senatore **De Foresta**. Conseguente a se stesso era l'onorevole Senatore Arnolfo, il quale credendo che i giudici di circondario non sieno sufficienti all'ufficio a

cui sono chiamati i membri delle Corti di assisie, non vuole assolutamente del progetto.

Ma la maggioranza dell'Ufficio Centrale che li accetta per tutti i circoli meno in quelli dove ha sede la Corte d'appello non è logica, e non fa cosa utile alla giustizia, gettando, mi scusi la parola, così grave discredito nei giudici....

Senatore **Corsi**. Domando la parola.

Senatore **De Foresta**... dei tribunali di circondario. Questi giudici, del resto egli è pure dovere di dirlo, non meritano punto la sfiducia che di loro mostra la maggioranza dell'Ufficio. Essi sono magistrati talvolta più provetti che taluni dei consiglieri d'appello. E se o per aver presa altra via nella loro carriera o per altre cagioni non poterono ancora salire al grado superiore, non perciò devono credersi meno buoni giudici, e meno capaci magistrati.

Ma ad ogni modo, senza ripetere le cose eccellentemente dette nella scorsa seduta dall'onorevolissimo signor Ministro, ed ora elegantemente ripetute dall'onorevole Senatore Natoli, io chiedo sempre all'onorevole relatore: perchè egli vuole che dove siedono le Corti d'appello le assisie siano tenute da tre consiglieri d'appello, e negli altri circoli si consenta a che vi siano due giudici ed un consigliere d'appello.

Io non lo so trovare salvo che non sia per la maggior imponenza che si voglia che abbia la Corte d'assisie nel luogo ove sede la Corte d'appello.

Ma, o signori, sono passati i tempi nei quali era scritto gravemente in un Codice che pure allora era chiamato il migliore ed il più liberale di quei tempi (era nel 1770) che quando si trattava di gravissimi reati i giudici della suprema Curia dovevano vestire la porpora per incutere timore ai malvagi e maggior rispetto e venerazione ai buoni in favore della giustizia.

Nei tempi nei quali viviamo non è l'imponenza, nè il grado che dà confidenza e rispetto alla giustizia, si è la dottrina, la fermezza e l'imparzialità nei giudizi che conciliano il rispetto ai magistrati ed autorità morale alla giustizia. E questa si vuole uguale per tutti non solo nella sostanza ma anche nella forma, poichè l'uguaglianza è il sentimento che predomina su tutti gli altri.

Quanto all'esempio della Francia ho già detto che se in Francia si è stabilito il sistema che propugna l'onorevole relatore si è perchè le Corti sono molto più numerose; ma quel sistema illogico e mezzano è criticato dagli autori, ne è da neguitarsi.

Mi resta a dire ancora una parola sulla facoltà che si vorrebbe dare alla sezione d'accusa di dichiarare che in alcuni casi speciali le assisie saranno tenute da consiglieri d'appello invece che da un consigliere e da due giudici di tribunale.

Io persisto a dire che non è possibile che la sezione d'accusa usi di questo potere con giusto criterio, nè ripeterò le osservazioni che ho fatte a questo riguardo.

nella scorsa seduta. Solo pregherò il Senato di aver presente quel fatto che a me fa moltissimo senso, che cioè sebbene quella facoltà sia scritta nella legge francese e nella legge belgica, in tanti anni non fu mai messa in pratica una sola volta.

In Francia e nel Belgio questa facoltà è veramente una lettera morta. E ciò essendo vorremo noi introdurla ora nella nostra legge, e mentre abbiamo bisogno di economie, lasceremo, come sarebbe necessario, un numero maggiore di Consiglieri per provvedere all'evenienza di quel caso?

Io spero, o signori, che la vostra saviezza giudicherà altrimenti.

Presidente. La parola spetta al signor Senatore Castelli.

Senatore Castelli. Relatore. Parlerò quando abbia sentito le ragioni che saranno svolte dagli oratori che hanno ancora da parlare.

Presidente. La parola spetta al signor Senatore Mameli.

Senatore Mameli. Signori Senatori, giunge troppo tardi a voi la mia voce, dopochè gli esimi discorsi in vario senso pronunziati da tanti valenti oratori e sommi giureconsulti i quali congiungono alla vastità della dottrina l'esperienza in questa materia, hanno per così dire esaurito la discussione. E questa considerazione è per me di tanto peso, che aveva già divisato di non prendere parte alcuna in questa discussione, persuaso che poco avrei avuto da aggiungere alle cose già dette e ridette.

Tuttavia al punto in cui sono arrivato le cose, mentre non si sono risparmiati alla maggioranza dell'Ufficio Centrale i titoli sconvenienti di proposte contrarie alla ragione ed al senso comune, e peccanti d'incoerenza, egli è impossibile che io taccia ulteriormente.

Anzi tutto debbo rendervi ragione della mia condotta, che potrà forse a taluno parere alquanto equivoca in questo affare. Vi dirò adunque che il mio primo voto fu quello di respingere recisamente la proposta legge, perocchè i dati statistici forniti dal signor Ministro, onde dimostrare il bisogno di una legge, in seguito a mia istanza nell'Ufficio ed a richiesta del medesimo, mi conducevano inesorabilmente a quella conseguenza.

Infatti tuttocchè che si potè raccogliere, limitavasi al numero stragrande di giudicabili per crimini e delitti nelle provincie meridionali, a segno che nelle sole provincie napoletane dicevasi di sedici mila e più il numero dei detenuti per crimini, e di parecchie migliaia anche nella Sicilia, senza parlare dei delitti. Non si fece cenno della statistica delle altre provincie; quindi la logica rigorosa persuadeva, che non una legge assoluta, che rovesciasse tutto il nostro sistema penale richiedevasi, ma piuttosto una legge provvisoria ed eccezionale che appresterebbe rimedio ai mali transitori di quelle provincie, e dico di proposito transitorii, perchè tanta congerie di reati è meno da attribuire al carat-

tere morale di quegli abitanti, che alle miserrande condizioni politiche dalle quali sono state non ba guari sottratti.

Fu questo il mio primo voto; ma successivamente essendomi stato da autorevole personaggio rappresentato, che un progetto che meno si scostasse dal sistema del nostro Codice penale, si potesse modellare sulle basi della legge francese e belga, merè cui si potessero conciliare le cose senza venire ad un reciso rifiuto, lo sebbene intimamente fermo nelle mie primo idee, stinnai prudente consiglio arrendermi a quell'invito, che mi parve non sconvenevole nel suo concetto, e molto più per il riflesso, che sarebbe stato altrimenti impossibile il formare una maggioranza nel seno dell'Ufficio; fuconveniente che mi parve doversi ad ogni costo evitare.

Ora entrando più da vicino nel merito delle cose, non dovette meravigliare, o signori, se da ogni lato sia stata prodigata la taccia di anomalia, d'incoerenza, di incongruenza e perfino di aberrazione dal senso comune solo che consideriate essere questa la condizione delle mezze misure, che non contentano alcun partito.

Questa avvertenza io stimo di premettere affinché, pure riconoscendo che da ogni parte vi sono inconvenienti, giudichiate secondo la sentenza del Macchiavelli: « che cioè la prudenza consista nel prevedere siffatti e inconvenienti, e prendere per buono quel partito che « ne presenti minori. »

Ora nel confronto del progetto del Ministero con quello dell'Ufficio Centrale parmi di non peccare di esagerazione dicendo, che questo è informato dal principio fondamentale del nostro sistema penale, sebbene v'introduca qualche modificazione voluta dai presenti bisogni, mentre l'altro serbandolo apparentemente, lo distrugge nella sua applicazione, con una singolare incoerenza, la quale tocca quasi i confini dell'assurdo.

Infatti tutto il nostro sistema di economia penale è fondato sulla grande distinzione di *contravvenzioni*, alle quali corrispondono pene di polizia, di *delitti*, punibili con pene correzionali e di *crimini*, passibili di pene criminali: i primi sono di cognizione dei giudici di mandamento, i secondi dei tribunali provinciali, gli altri riservati alle Corti d'appello.

Ora nel progetto del signor Ministro, mentre si mantiene questa divisione normale, giusta la quale le assisie dovrebbero casere una emanazione delle Corti d'appello, il concetto però ne sarebbe intieramente falsato, poichè formandosi le assisie di un consigliere della Corte di appello, presidente, e di due giudici del tribunale, questi sarebbero in maggioranza, e quindi le assisie sarebbero in effetto una emanazione dei tribunali anzichè delle Corti d'appello.

Nè io, per dimostrarvi i danni di una tale organizzazione, a parte l'incoerenza di cui è improntata, ricorrerò alla influenza dei presidenti sopra i giudici in ragione della disparità dei gradi, poichè ho troppa stima dei nostri giudicenti, per non dover temere che i pre-

sidenti vogliono soverchiarli colla loro autorità, nè che i giudici se ne lascino imporre: ma discendendo sul campo della realtà mi limiterò a rimarcare, che minore in generale dee presumersi la capacità e la esperienza nei giudici di prima cognizione, che nei consiglieri di appello; quindi minore fiducia e garanzia in questi che in quelli.

Soprattutto è da rimarcare che il prestigio della eloquenza, dal quale difficilmente possono difendersi i giudici più consumati, avrà molto maggiore influenza sui giudici novelli ed inesperti, i quali occupati ora di minimi reati hanno rarissime occasioni di udire la voce dei più valenti avvocati che assumono il patrocinio delle cause gravi.

Questa disparità è stata confessata anche dagli oppositori allorchè sostengono nel sistema dell'Ufficio Centrale essere offesa la uguaglianza e parità di trattamento fra cittadini colla destinazione esclusiva di consiglieri d'appello per le Assisie convocate nei luoghi ove ha sede la Corte, appunto per la maggiore presunta capacità in essi.

Ma se così è, io dico, il progetto del Ministero reca la più grande offesa alla buona amministrazione della giustizia, primo bisogno dei popoli, sostituendo giudici meno idonei; ed a fronte di questa considerazione vien meno ogni calcolo finanziario.

E qui notate, o signori, che la cosa ha tanto più d'importanza, perchè nei giudizi criminali la nostra legge non ammette appellazione, mentre l'ammette dalle sentenze dei giudici irroganti pena correzionali, come garanzia necessaria contro i giudizi di persone meno dotte e sperimentate.

Non volendo ripetere le cose già dette, che io non potrei rappresentare che con una diversa vernice, con-

chiudo col seguente dilemma: O si vuole di questa legge una questione di principio, ovvero di opportunità. Nel primo caso bisogna coordinare la legge coi principii cardinali e fondamentali informanti il nostro Codice penale e quello di procedura; nel secondo bisogna adottare misure energiche, ma d'indole provvisoria, memori di quel grande dettato di sapienza politica « che leggi debbono farsi quando ve ne ha il bisogno, nei limiti del bisogno, ed in modo analogo al bisogno. »

Presidente. Otto Senatori a norma dell'art. 43 del regolamento chiedendo la chiusura della discussione generale, io la porrò ai voti.

Senatore Corsi. Avevo domandato la parola. Appartenendo all'Ufficio Centrale desidererei di esporre le mie idee...

Presidente. Se non avrà luogo la chiusura, allora continuando la discussione potrà aver la parola. Del resto può parlare contro la chiusura.

Senatore Corsi. Non parlerò contro la chiusura essendo otto Senatori che la domandano: mi riservo d'esporre le mie idee sull'articolo primo.

Senatore Castelli, Relatore. Il relatore non ha diritto, secondo gli usi e secondo anche il Regolamento, di avere l'ultimo la parola?

Io avrei da fare brevissime osservazioni.

Presidente. Il relatore ha sempre la parola anche dopo la chiusura.

Metto ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi l'approva, si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

L'ora essendo tarda, la discussione degli articoli è rinviata a domani alle 2, riservando la parola al Relatore.

La seduta è sciolta (ore 5½).